

16.41 ESTENSIONE DELLE ESCLUSIONI PREVISTE PER LE POSIZIONI DIRIGENZIALI ANCHE AGLI ENTI DI RICERCA

DI GIORGI, PUGLISI, AMATI, ANGIONI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, TOCCI, SOLLO, PADUA, SANTINI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».

Motivazioni

Sussistono motivi validi per estendere le esclusioni definite dal comma 6 relative all'applicazione del "congelamento" dei posti dirigenziali secondo quanto stabilito dal comma 2 agli enti pubblici di ricerca. L'applicazione a questi particolari enti dotati di autonomia organizzativa e regolamentare è riconosciuta dalla Costituzione (art. 33 comma 6) e disciplinata dall'articolo 8 della Legge n. 168/1989 e dal decreto legislativo n. 213/2009 delle norme generali sulla dirigenza che già hanno fortemente condizionato gli assetti organizzativi.

Tutto ciò anche in relazione all'esigenza, espressa dal legislatore in sede di riorganizzazione della Pubblica amministrazione, di assicurare un regime specifico. E' quindi coerente lasciare al completamento del quadro attraverso l'attuazione della delega legislativa (articolo 13 della L. 124/2015) il compito di valutare se e in che misura applicare alcune disposizioni per il contenimento della spesa pubblica alla particolare realtà degli enti di ricerca con autonomia scientifica e ordinamentale ai sensi dell'articolo 33 comma 6 della Costituzione.

16.68 TURN OVER ENTI DI RICERCA

DI GIORGI, PUGLISI, AMATI, ANGIONI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI

Al comma 8, sostituire le parole: «Per i ricercatori e tecnologi», con le seguenti: «Per il personale degli enti di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «298 milioni di euro annui per l'anno 2016, 294 milioni di euro annui per l'anno 2017, 287 milioni di euro annui per l'anno 2018 e 284 milioni di euro annui per l'anno 2019».

Motivazioni

La misura, alla luce della prevista esclusione dei ricercatori e tecnologi, così come formulata avrebbe pesanti ripercussioni sulla operatività degli enti nella difficile competizione europea per l'accesso ai finanziamenti.

Per la ricerca, tecnici e amministrativi sono necessari al fianco dei ricercatori e dei tecnologi in quanto non solo le apparecchiature speciali dei laboratori necessitano dei tecnici per la ricerca, ma anche i profili amministrativi specializzati nelle complesse procedure di rendicontazione europee e nazionali.

In un quadro di fragilità, alterare la programmazione finanziaria e scientifica triennale già approvata con inclusi i piani di fabbisogno avrebbe pesanti effetti anche sulle risorse da attrarre a contratto per progetti scientifici finanziati. E' possibile che per alcuni enti come il CNR siano maggiori le potenziali perdite rispetto alle stimate economie. Inoltre le economie dovrebbero comunque rimanere nel fondo di finanziamento ordinario a meno che non si intenda procedere con corrispondente riduzione.

Risparmi turn over esposti nella relazione tecnica

Economie anno 2016	Economie anno 2017	Economie anno 2018	Economie a regime dal 2019
1.740.375	6.203.250	12.638.250	16.350.750

21.8 ART BONUS

DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, MATURANI, ELENA FERRARA, PADUA

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo le parole "delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione" sono aggiunte le seguenti: "e di tutti gli enti ed organismi vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo come individuati dall'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112";

Al comma 2, sostituire le parole da: "1,8 milioni di euro" fino alla fine del periodo con le seguenti: "4,8 milioni di euro per l'anno 2017, 13,9 milioni di euro per l'anno 2018, 21,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 27,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.".

Conseguentemente

All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2016, 297 milioni di euro per l'anno 2017 e 290 milioni di euro a decorrere dal 2018.».

Motivazioni

L'art. 1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014, ha introdotto il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, definito Art bonus. La successiva legge di stabilità 2015, art. 1 comma 11 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, entrata in vigore il 1 gennaio 2015, ha esteso tali benefici fiscali anche alle erogazioni liberali finalizzate all'attività di sostegno dei Teatri di Tradizione e delle Fondazioni Lirico Sinfoniche. L'emendamento in questione intende estendere ulteriormente tale beneficio a tutti gli enti ed organismi vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali.

21.42 SPETTACOLO

DI GIORGI, PUGLISI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 dopo le parole: "video grafiche musicali", aggiungere le seguenti: "nonché per un intervento a sostegno degli spettacoli, anche con specifico riferimento agli aspetti di maggiore innovazione tecnologica, di promozione della musica italiana e di miglioramento della sicurezza dei luoghi destinati agli eventi dal vivo,"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Motivazioni

Il D.L. 91/2013, recante "*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*", ha previsto all'art. 7 delle "*Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore*". Il provvedimento si colloca tra quelle misure rivolte a sostenere il mondo della produzione musicale e quindi delle imprese che organizzano eventi di spettacolo dal vivo attraverso un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, per gli anni 2014, 2015 e 2016. In attuazione della disposizione richiamata, ai sensi del comma 6 dell'art. 7, è stato emanato un decreto interministeriale (D.M. 2 dicembre 2014) che disciplina le modalità applicative per il riconoscimento del credito di imposta.

Vista l'applicazione prevista dal suddetto D.M., appare necessario segnalare come il provvedimento emanato, che reca in rubrica il "rilancio delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo", nonché la "promozione degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore", rischi di non raggiungere l'obiettivo strategico avendo circoscritto l'aiuto fiscale ad una parte molto limitata e marginale delle società organizzatrici spettacoli dal vivo, quale è "*l'attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali*". Tali attività coinvolgono appena il 3% delle imprese e del fatturato complessivo del sistema delle imprese dal vivo, non consentendo comunque in questo ambito un'opportunità di sviluppo in considerazione della dimensione organizzativa delle imprese addette. Il settore si trova invece a dover fronteggiare al contempo una forte concorrenza internazionale e la mancanza della domanda proveniente dalle istituzioni regionali e locali. Problematiche che richiederebbero un intervento a sostegno degli spettacoli, anche con specifico riferimento agli aspetti di maggiore innovazione tecnologica, di promozione della musica italiana e di miglioramento della sicurezza dei luoghi destinati agli eventi dal vivo.

21.43 MUSICA POPOLARE

DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, PADUA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nei limiti delle risorse stanziare, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono ricomprese anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con decreto del Ministro dei beni e attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto delle sovvenzioni».

Motivazioni

Si segnala l'ordine del giorno alla Camera con cui si impegna il Governo ad attivarsi per tale modifica (parere favorevole del Governo in sede di discussione del decreto-legge 83/2014 n. 9/2426- A/45 prima firma on. Tullo).

21.54 SERVIZIO ANTINCENDIO

DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, IDEM, LAI, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, MATURANI, ELENA FERRARA

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. Il servizio di vigilanza antincendio sui luoghi di spettacolo e trattenimento per tutte le attività previste all'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261, ad esclusione di quelle di cui alle lettere *d)* e *h)*, è svolto da una squadra aziendale composta da un numero adeguato, in relazione alla valutazione del rischio, di addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendi ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in alternativa al servizio a pagamento effettuato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatta salva la valutazione della commissione provinciale di vigilanza.

10-ter. Per le attività di cui al precedente comma la commissione provinciale di vigilanza può altresì prescrivere la stipula di una convenzione tra il titolare dell'attività di spettacolo ed il comando provinciale dei vigili del fuoco per l'espletamento del servizio da effettuarsi una volta al mese durante il periodo di attività continuativa o per il solo giorno del debutto se la manifestazione è realizzata in spazi non tradizionali».

Motivazioni

L'intervento di sostegno sopra richiamato può riguardare anche l'alleggerimento di costi quali quelli storicamente sopportati dalle sale e strutture di spettacolo che ne sono obbligate in relazione alle tariffe dovute per il servizio in epigrafe. La proposta non intende abolire il servizio di vigilanza obbligatorio a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nelle sale, strutture e Spazi non tradizionali che ne sono obbligati ed ospitano manifestazioni dello spettacolo dal vivo, ma intende revisionare e ridimensionare tale servizio considerando che negli anni, in ottemperanza ad una articolata e costantemente aggiornata normativa specifica, le diverse tipologie di luoghi di spettacolo hanno raggiunto standard strutturali e funzionali di sicurezza elevati e diffusi, sono sottoposte ad una serie calendarizzata e puntuale di controlli e di adempimenti manutentivi, essendo la cultura della sicurezza divenuta un patrimonio diffuso e condiviso.

Infatti, in contro tendenza a tale evoluzione, il servizio di vigilanza per le attività dello spettacolo dal vivo, così come individuate dal D.M. del Ministero dell'Interno 261/96 si è sempre più configurato per le imprese e le istituzioni un adempimento burocratico gravoso sotto il profilo economico e organizzativo ad oggi non più rispondente agli obiettivi di sicurezza dell'utenza per il quale è stato voluto e prefigurato dal legislatore.

Le sale e le strutture di spettacolo sono per legge e da tempo dotate di squadre antincendio private, adeguatamente formate e valutate, in fase di rilascio di attestazione, da parte dei competenti organi pubblici e la cronaca di questi anni non registra episodi con pubblico in sala.

La tendenza della normativa in materia di sicurezza e prevenzione è connotata dal profilo della semplificazione strettamente connessa con l'assunzione della responsabilità, chiara e cogente, del gestore.

A fronte di un quadro tecnico e normativo così improntato, il servizio di vigilanza espletato dai Vigili del Fuoco si configura attualmente come un presidio, fisso e fisico - con criteri applicativi disomogenei sul territorio legati alla stessa disponibilità numerica delle forze disponibili e al numero delle strutture da controllare - legato al criterio della capienza autorizzata che non corrisponde alla reale presenza del pubblico in sala. Contestualmente rappresenta un onere rilevante e pesantemente incidente sulle economie delle imprese di spettacolo alle prese con una pesante congiuntura economica e comunque sempre parametrato al massimo, cioè alla capienza autorizzata. La legge 29/2001 ha previsto un parziale rimborso di tali costi con una dotazione che, se attesta la consapevolezza del dicastero vigilante, della onerosità sull'economia di sistema, nel corso degli anni ha subito una costante riduzione a fronte dell'aumento delle istanze presentate e quindi con un graduale assottigliarsi del margine di rimborso, peraltro sempre parziale.

L'elevato e diffuso standard di sicurezza strutturale e funzionale delle strutture e luoghi di spettacolo in adempimento delle norme vigenti e la presenza di squadre di vigilanza e sicurezza private con personale adeguatamente formato e valutato con attestazione dei competenti organi pubblici fanno ritenere sussistere le condizioni, in primo luogo di sicurezza degli spettatori e delle stesse maestranze, per una revisione delle modalità di effettuazione del servizio di vigilanza e controllo a fronte delle misure oggi in essere nei locali di pubblico spettacolo sotto il profilo delle strutture, degli arredi e della stessa formazione del personale interno presente.

Attuare tale semplificazione significa alleggerire in modo significativo i bilanci economici delle strutture e degli eventi soprattutto per le medio-piccole imprese, prevedendo il Servizio di Vigilanza dei Vigili del Fuoco come obbligatorio solo per le categorie dei Grandi Eventi o degli Eventi ad Alto Rischio, valorizzando gli addetti all'emergenza presenti all'interno delle strutture, presenza resa obbligatoria con il D.Lgs 626/94 e successivo D.lgs 81/08, i quali hanno acquisito professionalità e competenza, con conoscenza diretta dei luoghi e con i percorsi formativi obbligatori presidiati dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per la gestione delle emergenze antincendio.

La norma proposta, unitamente alla semplificazione non intende abolire il servizio svolto dal benemerito Corpo dei Vigili del fuoco nei locali di spettacolo, ma introduce una fisionomizzazione del servizio stesso, prevedendo che le Commissioni provinciali di Vigilanza, contestualmente alla consueta verifica sulle condizioni della sala di spettacolo, ed a quella dell'esistenza di idonee squadre private, possa altresì prescrivere l'espletamento del servizio da parte dei vigili del fuoco da effettuarsi una volta al mese durante il periodo di attività continuativa o per il solo giorno del debutto se la manifestazione è realizzata in spazi non tradizionali. tutto ciò fatte salve eventuali altre determinazioni delle Commissioni provinciali di Vigilanza per le sale, strutture e spazi del territorio di competenza che ne sono obbligati

21.57 SITI UNESCO

DI GIORGI, PUGLISI, ANGIONI, BERTUZZI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, PADUA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Le risorse statali a disposizione di progettualità elaborate dai soggetti referenti dei siti Patrimonio Mondiale UNESCO italiani, previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono aumentate di 15 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017.

10-ter. Entro marzo 2016 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo emette un bando per raccogliere i progetti di investimento elaborati dai soggetti referenti, ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e circolari applicative, dei siti Patrimonio Mondiale UNESCO italiani cui assegnare la copertura di patto di stabilità interno. Entro giugno 2016 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo valuta le richieste, stilando una graduatoria di assegnazione. Qualora alcune quote di Patto rimangano inutilizzate, vengono restituite al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di impiegarle per altri scopi».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 15.000.000;

2017: – 15.000.000;

2018: –.

Motivazioni

Le risorse statali a disposizione di progettualità emergenti dai Siti Unesco Italiani previste dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 77, assommano a poco più di un milione di euro per l'intero sistema dei Siti che, di recente, hanno superato la soglia delle 50 unità.

Si sottolinea l'importanza che tali realtà ricoprono per l'immagine culturale e di bellezza complessiva dell'Italia, oltre alla funzione di attrattività turistica di questi luoghi, che sono gli hub principali dell'intero flusso turistico.

Inoltre, l'"Art bonus" funziona per i grandi patrimoni culturali nazionali, portatori di enorme visibilità: purtroppo però, per la miriade di beni culturali disseminati sul territorio, questo strumento sta producendo pochissima attenzione da parte di potenziali finanziatori e, di conseguenza, una scarsissima disponibilità finanziaria per gli Enti Locali, gestori e responsabili di questo patrimonio. Con la Legge di Stabilità il MIBACT dovrebbe chiedere di essere assegnatario di un budget di Patto di Stabilità da distribuire agli Enti pubblici gestori di Siti Unesco, a fronte di progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale ricadenti dentro il perimetro del sito: per evitare utilizzi impropri, le Soprintendenze certificherebbero che tali progetti sono riferiti a beni notificati e ricadenti nel perimetro Unesco.

Questo meccanismo consentirebbe di sbloccare le risorse proprie degli Enti gestori dei Siti Unesco per interventi sul patrimonio culturale senza metterle, questo vale soprattutto per i Comuni, in competizione con altri investimenti relativi alle funzioni primarie (scuole, cimiteri, marciapiedi, strade, impianti sportivi, ecc.). Una proposta semplice ma molto efficace che metterebbe il MEF in

condizione di avere una cifra certa di Patto: infatti, com'è noto, il MEF difficilmente condivide operazioni sul Patto senza una contabilizzazione certa del budget. In questo caso invece, il budget si conoscerebbe fin dall'inizio: al limite potrebbero avanzare alcune quote, ma mancare mai perché, una volta esaurito il budget, la graduatoria di assegnazione si fermerebbe.

21.71 SIAE

DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, VALDINOSI, PADUA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Alle associazioni di volontariato che svolgono le attività previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, esclusivamente per gli spettacoli finalizzati alla raccolta fondi per beneficenza e con un numero di spettatori effettivi inferiori a 200, la libera esecuzione dal vivo dell'opera senza il pagamento di alcun compenso per diritti d'autore"».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

Motivazioni

Si prevede che alle associazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale è consentita, esclusivamente per gli spettacoli finalizzati alla raccolta fondi per beneficenza e con un numero di spettatori effettivi inferiori a 200, la libera esecuzione dal vivo dell'opera senza il pagamento di alcun compenso per diritti d'autore.

21.72 SIAE

DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, VALDINOSI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per gli eventi di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200, il pagamento del diritto di autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, è riconosciuto a fronte di tariffa Unica, ridotta e forfettaria, definita annualmente con decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».

Motivazioni

Si prevede che per gli eventi di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200, il pagamento del diritto d'autore è riconosciuto a fronte di tariffa Unica, ridotta e forfettaria, definita annualmente con decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali.

21.77 ISTAT

DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, MATURANI, ELENA FERRARA, PADUA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è aggiunto in fine il seguente comma:

"5-*bis*. Agli enti e agli organismi che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, come individuati dall'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3."».

Motivazioni

L'inserimento nell'elenco Istat per istituzioni che operano nel settore dei beni e delle attività culturali ed hanno per lo più natura giuridica privatistica, pur svolgendo un servizio pubblico, comporta una serie di vincoli che, in qualche modo, incide sull'operatività e sulla vita delle stesse strutture. Basti pensare al divieto di prestazioni professionali a qualsiasi titolo di lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza o alla riduzione dei contributi statali per le cosiddette spese per i "consumi intermedi". Alla luce di ciò, l'emendamento punta ad escludere dall'elenco predisposto dall'ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 gli enti e gli organismi che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in base all'art. 10 del decreto legge n. 112/2013, anche alla luce dell'autonomia della legislazione nazionale sulla cultura, riconosciuta dall'ordinamento europeo.

21.79 FONDO 5XMILLE CULTURA

DI GIORGI, PUGLISI, SANTINI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I soggetti beneficiari delle risorse di cui al presente comma, indicati direttamente dal contribuente al momento della dichiarazione dei redditi, sono alternativamente il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo oppure gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale e gli enti senza scopo di lucro individuati in apposito elenco, approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. In ogni caso, le risorse di cui al presente comma destinate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, denominato "Fondo cinque per mille alla cultura"».

Motivazioni

Si prevede che soggetti beneficiari delle risorse (5 per mille per finalità ad esempio di finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione beni culturali), indicati direttamente dal contribuente al momento della dichiarazione dei redditi, siano alternativamente il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo oppure gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale e gli enti senza scopo di lucro individuati in apposito elenco, approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. In ogni caso, le risorse destinate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, denominato "Fondo 5x1000 alla cultura".

30.25 PERSONALE ENTI DI RICERCA

DI GIORGI, PUGLISI, ANGIONI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, PADUA

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di ricerca, al personale degli enti nazionali di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, che nell'espletamento delle proprie attività istituzionali effettua attività assistenziali nell'ambito degli enti che fanno parte del servizio sanitario nazionale, concorrendo all'erogazione delle attività sanitarie e correlate di tali enti, si applica la disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed Università di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. La definizione del monte ore massimo da dedicare alle attività di assistenza per assicurare una armonica integrazione di tali attività con quelle di ricerca scientifica sarà definito dagli ordinamenti degli enti di ricerca e non potrà eccedere il cinquanta per cento dell'orario di lavoro.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Motivazioni

L'emendamento comporta l'estensione della normativa universitaria agli enti di ricerca in materia di attività sanitarie correlate alla ricerca.

L'intervento richiesto elimina una limitazione che impedisce ai ricercatori dell'area medica che opera negli enti nazionali di ricerca, la cui attività di ricerca necessita dello svolgimento di attività assistenziali, di poter avere il relativo trattamento economico riconosciuto ai colleghi delle Università.